



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 106

del 28/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI EMPOLI - PROROGA

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 09:25 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Roberto Bagnoli nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA		X	RAMAZZOTTI ROSSANO	X	
MAZZANTINI JACOPO	X		ANCILLOTTI LORENZO	X	
TORRIGIANI FILIPPO		X	FARAONI ANDREA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		MORELLI DAMASCO	X	
BERGAMINI MARTA	X		CIONI BEATRICE		X
BAGNOLI ROBERTO	X		BORGHERINI ALESSANDRO	X	
PETRONI LUDOVICA	X		CIOLLI SABRINA		X
TORRINI VALENTINA	X		CINOTTI FRANCESCO		X
BALDUCCI NICCOLÒ	X		VACCHIANO UMBERTO		X
FALORNI SIMONE	X		BARTOLI DUSCA		X
BACCHI FRANCESCO	X		MARCONCINI SAMUELA		X
CAPPELLI BEATRICE	X		POGGIANTI ANDREA	X	
DEL ROSSO CLAUDIO	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 17 - Assenti n° 8

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Anna Tani**.

Scrutatori: BACCHI FRANCESCO, FARAONI ANDREA, CIONI BEATRICE

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- con Delibera n. 12 del 16/02/2009 il Consiglio Comunale affidava in house alla Società Aquatempa - società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito denominata Società), di proprietà pubblica, la gestione degli impianti natatori di proprietà comunale con decorrenza 1° gennaio 2009 e scadenza 31 dicembre 2018;

- in data 10/12/2009 è stato perfezionato il contratto di servizio (rep. 22744), con il quale il Comune di Empoli ha affidato alla Società Aquatempa la gestione delle attività da svolgere nella piscina, ubicata in Empoli, viale delle Olimpiadi 92, con tutti i suoi impianti, compresa la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e della pubblicità commerciale nell'area dell'impianto sportivo;

- il suddetto contratto di servizio ha validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2018 e pertanto è prossimo alla scadenza;

PRESO ATTO che nel DUP Documento Unico di Programmazione 2019-2022 approvato con Delibera di Consiglio n. 101 del 5/12/2018 l'Amministrazione Comunale di Empoli ha espresso l'indirizzo di addivenire ad un nuovo affidamento ad Aquatempa per la gestione della piscina comunale previa valutazione della congruità economica e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

DATO ATTO che la Società partecipata Aquatempa:

- con nota prot. 67597 del 3/10/2018 ha inviato una prima relazione previsionale sulla gestione della piscina nel triennio 2019-21 in caso di nuovo affidamento;

- con nota prot. 86467 del 17/12/2018 ha presentato relazione agli enti pubblici soci in cui evidenzia il corretto andamento aziendale e il perseguimento degli obiettivi di utilità pubblica in riferimento alle attività motorie e sportive realizzate e si è dichiarata altresì disponibile al rinnovo pluriennale dell'affidamento in house e ad una proroga della gestione della piscina per alcuni mesi dell'anno 2019, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio in scadenza al 31 dicembre 2018, al fine di consentire agli Enti soci la completa e approfondita valutazione del progetto di gestione triennale proposto dalla Società.

RICHIAMATI:

- i principi di imparzialità e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost. e dell'obbligo di motivazione dell'atto in base all'art. 3, L. 241/1990;

- le Direttive appalti e concessioni del 2014 ed in particolare l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE – per il settore appalti, l'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE – concessioni – e l'articolo 28 della direttiva 2014/25/UE – settori speciali – con cui è stato normato puntualmente l'istituto dell'in-house, prevedendo, con disposizioni identiche, alcune rilevanti novità rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea;

- il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.lgs 50/2016 e s.m.i., che ha recepito la regolamentazione della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, ed in particolare:



- l'art. 4 sui principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;
- l'art. 5 che disciplina i requisiti richiesti ad una persona giuridica affinché possa qualificarsi "in house" ed essere affidataria diretta di servizi al di fuori dall'ambito di applicazione dello stesso codice, in particolare:
 - a) il soggetto affidatario-concessionario deve essere società (o organismo partecipato) a capitale interamente pubblico
 - b) il soggetto proprietario-concedente esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
 - c) la società affidataria-concessionaria realizza la parte più importante della propria attività con l'ente proprietario, per il quale svolge oltre l'80% per cento delle proprie attività;
- art. 191 comma 1 che introduce il regime speciale degli affidamenti in house, istituendo presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 del Codice, con la finalità di "garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici";
- art. 192 comma 2 secondo cui "...Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- il D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 16 secondo cui: "Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo Decreto legislativo n. 50 del 2016";

DATO ATTO che:

- la regolamentazione della nuova disciplina in materia di "in house providing", emanata dal legislatore nazionale in attuazione delle direttive comunitarie, è oggi contenuta agli artt. 4, 5 commi 1-2 e nell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e negli artt. 2 comma 1 lett. o) e 16 del D.lgs. 175/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recependo la regolamentazione della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive, introduce tuttavia elementi di novità rappresentati da un approccio motivazionale rafforzato per il ricorso all'affidamento in house e dalla necessità di iscrizione ad un elenco gestito dall'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante tali affidamenti diretti a società in house, previa verifica e riscontro dell'esistenza da parte di quest'ultimi dei requisiti necessari per assumerne la veste. Tale iscrizione avviene a domanda, una volta verificata e riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità deve avere previamente definito con proprio atto;
- successivamente ANAC, con le Linee guida 7/2017, di recente novellate (settembre 2017) ha definito in modo puntuale tutti gli aspetti per l'iscrizione nel suddetto elenco, recependo i pareri plurimi del Consiglio di Stato (Commissione speciale n. 2777 del 28 dicembre 2016, n. 282 del 1° febbraio 2017, n. 1940 del 5 settembre 2017);
- al fine di pervenire ad un nuovo affidamento in house del servizio in oggetto alla Società Auqatempa, è necessario preliminarmente procedere ad una nuova valutazione sull'opportunità di



ricorre al modello dell' "in house providing" rispetto ad altre possibili tipologie di gestione, verificandone la permanenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente;

RICHIAMATI:

- il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui all'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, adottato con Deliberazione del C.C. n. 66 del 29/09/2017 che, ai sensi dell'art. 24, c.2, D.Lgs 19-08-2016 n. 175 " Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" TUSP, costituisce aggiornamento del piano adottato con la sopra citata deliberazione;
- l'art. 20 del TUSP che impone l'adozione di un piano di revisione ordinaria delle partecipazioni;

RILEVATO che:

- Aquatempra è una Società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP, che svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal Comune di Empoli;
- Aquatempra è partecipata dal Comune di Empoli per una quota pari a € 4.545,00 pari al 14,29% del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini dell'ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;
- la Società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle piscine dei Comuni soci;
- la Società è tenuta ad adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società "in house", affidataria diretta del servizio sopramenzionato, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 03/12/2018 lo Statuto della stessa Società sportiva con atto rep. n. 22.839 raccolta n. 8.876 del Notaio Lazzeroni di Empoli è stato adeguato alle disposizioni richieste dal TUSP e dal D.Lgs. n. 100/2017 "Correttivo al Testo Unico delle Partecipate";

RILEVATO altresì che:

- entro il 31 dicembre 2018 il Comune di Empoli è tenuto ad adottare il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni previsto all'art. 20 del TUSP nel quale devono essere verificate le condizioni che giustificano la permanenza della partecipazione del Comune al capitale sociale della Società;
- la permanenza della partecipazione è il presupposto indispensabile affinché si realizzino le condizioni previste agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 per poter procedere all'affidamento in house del servizio di gestione della piscina intercomunale;

DATO ATTO che:

- il legislatore nazionale era intervenuto con logica marcatamente concorrenziale in merito all'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche con l'art. 4 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, riprendendo quanto già previsto dall'art 23 bis del D.L. 112/2008, abrogato a seguito di referendum ex art. 75 Costituzione, e dalle norme europee in materia, introducendo però due importanti novità:
- la disciplina europea non si sarebbe applicata anche al servizio idrico, come ai settori già precedente esclusi quali il servizio di distribuzione del gas e dell'energia elettrica;
- è stata prevista la possibilità di utilizzare il modello dell'in house in presenza di requisiti richiesti dal diritto europeo solo se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse stato pari o inferiore alla somma complessiva di euro 900.000 annui. Al di sotto di tale soglia gli enti locali avrebbero potuto gestire un servizio pubblico di rilevanza economica in regime di autoproduzione;



- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/ 2012 è di nuovo intervenuta su tale normativa, dichiarandone l'incostituzionalità per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dal referendum;
- alla luce dell'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2001 convertito in L. n. 148 del 2011, che ne aveva sostanzialmente riprodotto il testo, deve ritenersi acclarata la piena legittimità della internalizzazione del servizio pubblico da erogare mediante gestione in economia tramite il personale dell'ente locale o mediante affidamento diretto a società con capitale pubblico;
- sulla base di quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale tre sono le tipologie di gestione ipotizzabili per l'erogazione del servizio in oggetto:
 - 1) gara a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio;
 - 2) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. a doppio oggetto), prevista dall'art. 17 del TUSP;
 - 3) affidamento diretto a società in house, modalità fino ad oggi prescelta per l'erogazione dei servizi in oggetto;

RILEVATO che:

- l'art. 2 suddetto riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni. In tal modo viene solennemente affermata l'equiordinazione dei tre modelli:
 - autoproduzione (*in house*);
 - cooperazione tra amministrazioni;
 - esternalizzazione (gare);
- le società in house hanno solo la forma esteriore di società ma costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano e non sono soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi (si vedano a tale riguardo anche Cass., sez. Unite, n. 5491, 7177 e 16622 del 2014, tutte sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei conti, e inoltre Cons. Stato, sez. VI, n. 2515 del 2015, p. 4.3., sull'organismo in house come mera articolazione organizzativa interna dell'ente)
- vanno in ogni caso rispettati i principi fondamentali del Trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, imparzialità e libera concorrenza in libero mercato ma, come detto, l'in house providing non costituisce un etero affidamento ma un sistema di autorganizzazione della pubblica amministrazione, come tale privo del necessario presupposto della terzietà del soggetto affidatario del servizio (Cons. Stato, sez. VI, 11.12.2015, n. 5643)
- anche il Consiglio di Stato ha chiarito, in più occasioni, che il modello in house realizza una autogestione del pubblico servizio da parte della p.a. e non costituisce un modello eccezionale, bensì ordinario; l'in house non è altro che una modalità di applicazione del generale principio dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2515). Rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione decidere se fare ricorso al mercato concorrenziale, oppure utilizzare le proprie risorse (Cons. Stato sez. V, n. 3554 del 18.07.2017);
- se è vero che l'in house non è altro che una modalità di applicazione del generale principio



dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione, è anche vero che, invece, va effettuata rigorosamente, senza interpretazioni analogiche, la verifica della sussistenza reale dei requisiti e presupposti dell'in house tra i quali quelli previsti dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 sopra citato in relazione alla motivazione;

RICHIAMATI:

- il comma 553 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per il quale "A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della L. 31 dicembre 2009 n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato";
- art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, stabilisce che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, indicando le compensazioni economiche, se previste;

RILEVATO che:

- la normativa sopra richiamata ed in particolare l'art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto attiene alle motivazioni, fanno riferimento al tema della congruità economica, a parametri standard dei costi e a prezzi di mercato;
- il tema della congruità economica del servizio offerto è un tema certamente complesso, stante il fatto che la valutazione di un servizio articolato, quale quello di che trattasi, deve tener conto di una serie di variabili (modalità di gestione ed articolazione dei servizi, elementi qualitativi di pregio dei servizi, risultati attesi, ambito delle prestazioni oggetto di affidamento, etc.) che non è facile monitorare e valutare nell'ambito di una verifica dei cosiddetti "costi standard";
- la relazione ex art. 34, comma 20, del D.Lgs. 179/2012 "è finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili agli interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell'affidataria una società in house quanto il processo di individuazione del modello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti (T.A.R. Friuli Venezia Giulia – 26/10/2015 n. 468; T.A.R. Abruzzo Pescara – 14/8/2015 n. 349), richiamandosi quindi le previsioni di cui all'art. 192 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- per quanto attiene alla motivazione, il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sentenza n. 1900 del 12 maggio 2016) ha stabilito che, senza una dettagliata e specifica motivazione, l'affidamento diretto è illegittimo;
- sempre con riferimento alla necessità di motivazione puntuale e di merito, anche la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio (Deliberazione 2/2015/PRSP del 20 gennaio 2015), ha stabilito che i principi di sana gestione finanziaria impongono che l'affidamento diretto di un servizio ad una società "in house" non possa prescindere da criteri di efficienza, efficacia ed economicità del bene/ servizio prodotto dalla medesima. Pertanto, l'Autorità affidante tramite il contratto di servizio verifica preventivamente la convenienza, in termini economici e qualitativi, dei beni/servizi offerti dalla società in house rispetto a quelli reperibili sul mercato, operando una corretta programmazione economico-finanziaria, riuscendo a stimare correttamente l'onere economico connesso;



ATTESO che:

- la valutazione comparativa e l'analisi di mercato costituiscono motivazione logica, diretta espressione dei generali principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Costituzione e degli obblighi di motivazione dell'atto in base all'art. 3, L. 241/1990 e, in definitiva, del potere-dovere della *governance* pubblica di render conto di scelte discrezionali fortemente strategiche (Cons. Stato, sez. VI, n. 762/2013);
- la scelta in merito alla modalità di gestione dei servizi pubblici spetta alle singole amministrazioni che, nell'esercizio dei propri poteri, potranno/dovranno esercitare una discrezionalità tecnica logicamente e congruamente motivata in ordine alla tipologia di affidamento;
- nella scelta del modello più idoneo a soddisfare appieno gli interessi in concreto, la p.a. dovrà decidere, articolando la logica motivazionale tramite valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, individuando il modello più efficiente e più economico, con adeguata istruttoria e motivazione;
- tale logica motivazionale della scelta discrezionale è stata confermata nel D.Lgs. 50/2016 all'interno della Parte IV – Partenariato pubblico privato e contraente generale, Titolo II – In house. Agli artt. 192 e 193 il legislatore italiano regola i contenuti discrezionali per addivenire alla scelta gestionale diretta, in house, chiarendo in modo puntuale le linee valutative discrezionali da seguire al fine di poter esercitare correttamente la scelta dell'in house providing;
- nello specifico, la motivazione preventiva deve essere effettuata valutando la congruità economica dell'offerta dei soggetti in house avuto riguardo a:
 1. oggetto
 2. valore della prestazione
 3. ragioni del mancato ricorso al mercato
 4. benefici per la collettività della forma di gestione prescelta
 5. obiettivi plurimi di:
 - 5.1. universalità e socialità
 - 5.2. efficienza
 - 5.3. economicità e qualità del servizio
 - 5.4. ottimale impiego delle risorse pubbliche;

DATO ATTO che:

- l'Ente con Delibera di Consiglio n.105 del.28/12/2018ha provveduto all'adozione del piano per la revisione ordinaria delle partecipazioni come previsto all'art. 20 del TUSP, nel quale sono verificate le condizioni che giustificano la permanenza della partecipazione del Comune di Empoli al capitale sociale di Aquatempa, presupposto indispensabile affinché si realizzino le condizioni previste agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 per poter procedere all'affidamento in house del servizio di gestione della piscina comunale in oggetto;
- sulla base dell'art. 192 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e tenuto conto della proposta di affidamento della gestione in house prodotta dalla Società Aquatempa sono altresì in corso da parte dei soci pubblici i necessari approfondimenti volti a definire le motivazioni a fondamento del mancato ricorso al mercato al fine di:
 - raffrontare le performance attuali del servizio rispetto ai livelli stabiliti, verificando che i servizi siano offerti con il migliore rapporto qualità/costo;
 - verificare che l'impianto dei servizi e i livelli di servizio siano in linea con quelli di altre analoghe realtà, anche presenti sul mercato;

RICORDATO che ai fini dell'affidamento in house è necessario preventivamente:

- redigere e pubblicare la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012;
- predisporre il contratto di servizio che stabilisca tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso;



- procedere all'iscrizione nell'Elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, prevista dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016, con le modalità definite dall'ANAC con le linee Guida n. 7;

RILEVATO, per quanto sopra detto, che:

- il servizio in oggetto è stato gestito da Aquatempa in modo efficiente ed economico e nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard qualitativi richiesti per l'erogazione delle prestazioni, previsti nel contratto di servizio;
- con riferimento alla proposta prodotta dalla società Aquatempa, sussiste la necessità di approfondire l'istruttoria finalizzata a definire le motivazioni a fondamento della scelta del modello dell'in house providing, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 192 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto necessario:

- al fine di procedere all'approfondimento dell'istruttoria per la valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti nella scelta della tipologia di gestione del servizio e al fine di consentire l'espletamento di tutte le attività propedeutiche ad un nuovo affidamento in house richieste dalla normativa vigente, addivenire ad una proroga della gestione del servizio per il periodo di 9 mesi, tempo ritenuto congruo stante il carattere di servizio pubblico di primario interesse per la collettività di tale funzione e con la finalità di assicurare la continuità dello stesso fino al termine della stagione sportiva;
- procedere alla proroga dell'affidamento in oggetto per nove mesi, tempo ritenuto necessario alla realizzazione degli approfondimenti sopra indicati per la valutazione di un nuovo affidamento in house pluriennale della gestione della piscina;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto l'esame e l'approvazione del Bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 ed in particolare l'art. 42 in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

Con voti :

Presenti: n. 17

Favorevoli n. 14

Astenuti n. 3 (Morelli, Borgherini, Poggianti)



legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

D E L I B E R A

Per quanto sopra espresso a cui si rimanda integralmente,

- 1) di prorogare alla Società Aquatempa la gestione delle piscina comunale di Empoli, affidata con Delibera C.C. n. 12 del 16/02/2009, per il periodo di mesi 9 (nove), tempo ritenuto necessario alla realizzazione degli approfondimenti sopra indicati per la valutazione di un nuovo affidamento in house pluriennale della gestione della piscina;
- 2) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di procedere all'adozione degli atti gestionali di propria competenza e alla sottoscrizione della proroga degli obblighi contrattuali in essere;
- 3) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi il Consiglio comunale

In ragione dell'urgenza derivante dalla necessità garantire la continuità del servizio in oggetto in scadenza alla data del 31/12/2018

con voti:

Presenti: n. 17

Favorevoli n. 17

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Roberto Bagnoli

Il Vice Segretario
Dott.ssa Anna Tani

